

## PROGETTO DI LEGGE

### Titolo

“Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”

#### Articolo 1

##### Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2016) in collegamento con la legge regionale di stabilità per l'anno 2016.

#### Articolo 2

##### Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - piano regionale di coordinamento - attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono sostituiti dal seguente :

*“ La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione della documentazione inerente le opere portuali ammesse a finanziamento”.*

2. L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 1976 è abrogato.

#### Articolo 3

##### Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:

*“5 bis. La Giunta regionale con proprio atto può stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero”.*

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 è abrogato.

#### Articolo 4

##### Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

1. Alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 la parola “indennità” è sostituita dalla parola “identità”.

3. La rubrica dell'articolo 6 “Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni” è

sostituita dalla seguente: *“Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dai Comuni o dalle Unioni di Comuni”*.

4. Nel comma 2 dell'articolo 4-bis, nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, nel comma 1 dell'articolo 7, nei commi 1 e 7 dell'articolo 9 la parola *“triennale”* è sostituita da *“pluriennale”*.

## Articolo 5

### Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

1. Alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva ) sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*“2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici”*.

3. All'articolo 5:

a) Il testo della lettera e) del comma 1 è sostituito dal seguente:

*“e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande o da altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3,”*

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*“4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui alla lettera e) del comma 1, per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi”*.

4. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*“1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7 a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:*

*a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;*

*b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno”*.

Articolo 6  
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

1. Alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.
2. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 5  
Programma regionale*

1. *L'Assemblea Legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'articolo 6, dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalle associazioni di categoria.*
  2. *Il programma pluriennale in particolare prevede:*
    - a) *le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;*
    - b) *gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi;*
    - c) *gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;*
    - d) *gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'articolo 8;*
    - e) *gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.*
  3. *La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.”*
3. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 7  
Convenzioni, accordi e contributi*

1. *La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.*
2. *La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:*
  - a) *le attività e i progetti da realizzare;*
  - b) *oneri a carico dei firmatari;*
  - c) *l'arco temporale e le modalità di attuazione.*
3. *La Regione può concludere accordi con le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli accordi indicano:*
  - a) *le attività e i progetti da realizzare;*

- b) i soggetti attuatori;
- c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;
- d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

4. *La Regione può concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le modalità di presentazione delle domande.*

4. Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:  
*"2. I contributi di cui al comma 2 dell'articolo 4 possono essere concessi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata".*

#### Articolo 7

##### Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000

1. Nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) le parole "Predispongono i piani annuali, presentando" sono sostituite da *"Presentano"*.
2. Nel comma 3 dell'articolo 7 le parole "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole *"L' Assemblea legislativa regionale"*.

#### Articolo 8

##### Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la locuzione *"dei conferimenti"* è sostituita dalla locuzione *"del riordino"* ;
  - b) le parole *"ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)"* sono soppresse.

#### Articolo 9

##### Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale) è sostituito dal seguente:  
*"2. Dei Consorzi fidi e delle Cooperative di cui al comma 1 possono far parte anche operatori di altri settori produttivi".*

#### Articolo 10

##### Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004

1. Nel comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge

regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. primo provvedimento generale di variazione) le parole “ secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali” sono sostituite dalle parole “secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale”.

2. Le modifiche apportate dal comma 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge e sono fatti salvi i diritti acquisiti.

#### Articolo 11 Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

1. All'articolo 25-ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole “, *ivi comprese le attività di verifica di cui al comma 1 lettera c): in tale ambito, ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-quindecies, l'organismo regionale di accreditamento svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).*”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

*“2-bis. Gli accertamenti di cui al comma 2 vengono effettuati da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'Organismo di Accreditamento, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.”;*

c) nel comma 4 il testo della lettera d) è sostituito dal seguente “d) *le modalità per la realizzazione delle attività di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, nonché i criteri da adottare per garantire la qualifica e l'indipendenza degli ispettori di cui al comma 2-bis. Il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'Organismo di Accreditamento tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato II della Direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi nazionali in materia. I programmi annuali di controllo sono approvati dalla competente Direzione Generale, e devono riportare:*

*a) il numero e la tipologia delle verifiche di cui è prevista la realizzazione, nonché le relative procedure;*

*b) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'Organismo regionale di Accreditamento per la realizzazione del programma, ed i relativi costi;*

*c) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale ed i relativi costi sostenuti.”;*

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*“4-bis. Le attività di controllo sono realizzate nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate*

*anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti.”;*

e) nel comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: *“I contributi sono versati direttamente all'organismo regionale di accreditamento, il quale provvederà a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), dei soggetti certificatori accreditati. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà a riparametrare il contributo annuale, quantificato nel Programma annuale di controllo, a favore dell'organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.”.*

2. Nell'articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole *“che svolgono in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 25-quindecies.”;*

b) dopo il comma 2 dell'art. 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente comma:

*“2-bis. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dalla Regione o dall'Organismo di accreditamento incaricato, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.”.*

3. All'art. 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*“2-bis. I soggetti obbligati che non provvedono alla installazione dei sistemi di misurazione di cui all'art. 25-quaterdecies sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)”.*

## Articolo 12

### Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

1. All'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono inseriti i seguenti commi:

*“4 bis) Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità relative in particolare a erogazione di misure di politica attiva del lavoro, contributi e incentivi alle imprese per favorire l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro nonché l'adattamento per abbattere barriere all'accesso, contributi a sostegno del lavoro autonomo e autoimprenditoria per*

*persone disabili, indennità di tirocinio, sostegno alle associazioni delle famiglie delle persone con disabilità e interventi per favorire la mobilità casa – lavoro.*

*4 ter) Il programma regionale determina inoltre:*

*a) le modalità per la concessione ed erogazione delle risorse del fondo regionale disabili;*

*b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi e assegnazioni ;*

*c) soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.”.*

### Articolo 13

#### Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente articolo:

#### *“Articolo 8-bis*

*Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato*

- 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.*
- 2. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli Enti Locali, in forma singola o associata, per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.*
- 3. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:*
  - a) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;*
  - b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;*
  - c) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.*
- 4. Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 3 devono essere iscritte rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”) e nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione*

*della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26”).*

5. *La Giunta Regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l’attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.”*

#### Articolo 14

Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015  
ed alla legge regionale n. 7 del 1998

1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) è abrogata.
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica) è abrogata.

#### Articolo 15

Disposizioni in materia di Polizia Provinciale

1. Il personale addetto all’esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015.
2. Le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue Agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 sono esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle province sulla base di apposite convenzioni.

#### Articolo 16

Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000

1. In coerenza con quanto stabilito dall’articolo 65, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province Comuni e loro unioni), fino alla riforma organica della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), i fondi regionali di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000 sono assegnati agli Enti locali e loro forme associative.

#### Articolo 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).